

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 1456-C**

## **RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)**

(RELATORE PETRUCCI)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2001

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, ALBERTINI,  
BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MARCHETTI,  
RUSSO SPENA e SALVATO**

(V. Stampato n. 1456)

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)  
del Senato della Repubblica il 29 gennaio 1998*

(V. Stampato Camera n. 4509)

*modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 dicembre 2000*

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento giunge al nostro esame dopo essere stato approvato da questo ramo del Parlamento il 29 gennaio 1998 e modificato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 2000.

Il testo in discussione è basato sui disegni di legge n. 1456, d'iniziativa dei senatori Manzi ed altri, e n. 1616, d'iniziativa dei senatori Salvi ed altri, che riprendevano proposte già presentate nella IX, X e XI legislatura nella quale ultima, in data 7 agosto 1992, fu approvato un testo da parte del Senato ma non discusso dalla Camera a causa dell'anticipata fine della legislatura.

L'approvazione del disegno di legge consentirà l'estensione ai patrioti dei benefici riconosciuti dalla vigente legislazione ai partigiani combattenti.

Giova, infatti, ricordare che il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sancì la doppia qualifica di partigiano combattente e patriota indicando all'articolo 10 che «è riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane».

Il decreto legislativo luogotenenziale 20 giugno 1945, n. 421, individuava egualmente la figura del patriota indicando all'articolo 1 che per i patrioti la cui partecipazione alla guerra di liberazione in formazioni armate avesse avuto una durata di almeno tre mesi anche non continuativi, veniva assegnato un premio di solidarietà nazionale di lire cinquemila; era inoltre precisato che nel computo di tre mesi venivano compresi anche i

periodi trascorsi in prigionia, internamento o degenza per causa di servizio di guerra.

Con questa doppia qualifica si creò allora una vera discriminazione tra uomini e donne che, sia pure in forme diverse, avevano partecipato alla stessa battaglia e anche se ai patrioti venne riconosciuto il premio di solidarietà indicato, essi furono esclusi da ogni beneficio combattentistico.

Si tratta quindi oggi di riparare ad un errore compiuto dal legislatore nel 1945.

I benefici che perverranno ai patrioti sono di carattere onorifico-morale ed economico.

I primi sono relativi alle leggi 8 agosto 1980, n. 434, e 6 novembre 1990, n. 323, che prevedono l'equiparazione a titolo onorifico del grado partigiano eventualmente rivestito con quello militare per ufficiali, sottufficiali e partigiani del C.V.L. nonché la concessione del grado a titolo onorifico anche agli internati e partigiani combattenti che non hanno rivestito alcun grado.

Sul piano economico potranno riscattare ai fini pensionistici l'attività combattentistica e potranno inoltre ottenere, in aggiunta alla pensione, una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico di lire 30.000, oggi rivalutate a lire 40.000 così come previsto dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Per quanto attiene al numero dei beneficiari, l'elenco dei patrioti, dichiarati tali dalle apposite Commissioni di 1° e 2° grado, è custodito dall'Ufficio ricompartigiani. L'elenco, ovviamente non incrementabile, contava originariamente 75.000 nominativi e, ad oggi, la percentuale dei viventi oscilla tra il 20 e il 40 per cento.

La Camera ha stabilito che i benefici indicati siano riconosciuti a decorrere dalla data

d'entrata in vigore della legge e rinvia ad un regolamento d'attuazione da emanare da parte del Governo entro centoventi giorni dalla predetta data i criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici e nell'ambito delle disponibilità finanziarie indicate nell'articolo 2.

Per quanto esposto ma, soprattutto, per i motivi di giustizia che stanno alla base del provvedimento al nostro esame, se ne raccomanda la rapida approvazione.

PETRUCCI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

23 gennaio 2001

La Commissione, esaminate le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

16 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 2, sia soppressa l'autorizzazione di spesa relativa al 2000, siano aggiornati i riferimenti della clausola di copertura al bilancio 2001 e la parola «valutato» sia sostituita da «determinato».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO  
DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. I benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 2, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio di previsione per il triennio 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA  
DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge** i benefici di legge per gli ex partigiani combattenti sono estesi, **secondo quanto previsto dal comma 2**, a coloro che sono in possesso della qualifica di «patriota», riconosciuta dalle commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni.

2. **Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, emana un regolamento di attuazione della presente legge, entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, con il quale individua criteri e limiti per l'attribuzione dei benefici di cui al comma 1 nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2.**

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio **triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

2. *Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, **determinato** in lire 10 miliardi annue a decorrere dal **2001**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

